

FOGLIO INFORMATIVO

6h - Postergazione del credito

INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA DI RISPARMIO DI VOLTERRA S.p.A.

Sede Legale: Piazza dei Priori, 16/18 – 56048 Volterra (PI)

Tel.: 0588 91111- Fax: 0588 86940

Indirizzo e-mail: info@crvolterra.it

Sito internet: www.crvolterra.it

Codice ABI: 06370

Cap. Sociale € 101.364.400,00

C.F., P.IVA e numero iscrizione Registro Imprese di Pisa: 01225610508

Numero di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia: 5176.30

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'E' LA POSTERGAZIONE DEL CREDITO

Struttura e funzione economica

La postergazione del credito si realizza tramite una dichiarazione con la quale un soggetto si obbliga a posticipare il soddisfacimento del proprio credito nei confronti dell'azienda affidata a favore della Banca (terzo beneficiario della postergazione), impegnandosi a non richiedere il pagamento di quanto dovutogli, fintanto che non saranno integralmente soddisfatte le ragioni di quest'ultima.

Pertanto, essa pone in essere due obbligazioni personali di contenuto negativo:

- *del terzo creditore*, ovvero del creditore diverso dalla banca di non chiedere il pagamento e, conseguentemente, di non agire per il soddisfacimento del suo credito fino a che quest'ultima non sia stata soddisfatta;
- *del debitore* di non eseguire alcun pagamento a favore del terzo creditore fino a che, del pari, la banca non sia stata soddisfatta. Qualora il pagamento venga ciononostante eseguito la banca potrà agire direttamente nei confronti del terzo creditore oltre che dell'originario debitore.

Tecnicamente la postergazione del credito non può essere considerata una vera e propria garanzia, nel senso che non attribuisce alcun diritto di prelazione sui beni del debitore o di un terzo né aggiunge al debitore principale un altro debitore.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi tipici per il terzo creditore che il proprio credito non sia soddisfatto poiché il rimborso e/o pagamento è subordinato all'integrale soddisfacimento del credito della Cassa.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**SPESE**

Commissioni o spese

Non previste

IMPOSTE

Imposta di bollo

il bollo viene percepito
secondo le tariffe previste
dalla legge**RECESSO E RECLAMI****Recesso dal contratto**

Il Cliente e la Banca possono recedere dal contratto in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A.R.), con preavviso scritto di almeno 15 (quindici) giorni lavorativi, esigendo il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto; questo preavviso non è richiesto se sussiste una giusta causa o un giustificato motivo.

Il Cliente ha diritto di recedere senza penalità e senza spese di chiusura.

Recesso in caso di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali

Se il contratto è a tempo indeterminato, la banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Cliente, le condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso, qualora sussista un giustificato motivo.

Se il contratto è a tempo determinato, la banca si riserva la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, di modificare unilateralmente anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni normative ed economiche previste dal contratto stesso, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto i tassi di interesse.

Tutte le modifiche unilaterali saranno comunicate dalla banca al Cliente mediante una **“Proposta di modifica unilaterale del contratto”**, con preavviso minimo di due mesi, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie - TUB) e sue successive integrazioni e modificazioni. Le modifiche si intenderanno approvate qualora il Cliente non receda dal contratto, senza spese, entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche stesse. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 60 giorni.

Reclami

Per eventuali contestazioni inerenti il presente rapporto contrattuale, il Cliente può presentare reclamo, inviando comunicazione scritta all’Ufficio Reclami della Cassa all’indirizzo Cassa di Risparmio di Volterra Spa - Ufficio Reclami - Piazza dei Priori, 16/18 56048 Volterra (PI) - o per via telematica tramite il sito web

della Cassa www.crvolterra.it, sezione "Reclami". L'Ufficio Reclami riscontrerà il reclamo così ricevuto, inviando comunicazione scritta al Cliente, entro 60 giorni di calendario dalla data di ricezione.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Cassa comunica al Cliente le iniziative che si impegna ad assumere ed i tempi entro i quali le stesse verranno realizzate.

Risoluzione stragiudiziale di controversie e Mediazione

In mancanza di risposta scritta da parte dell'Ufficio Reclami entro i termini stabiliti ai sensi del precedente paragrafo, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente, ove ne ricorrano i presupposti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'ABF - Arbitro Bancario Finanziario. Per conoscere le modalità e la relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it. È sempre possibile ottenere ulteriori indicazioni rivolgendosi direttamente alla Banca, che mette a disposizione dei clienti presso i propri locali e sul proprio sito internet le guide relative all'accesso all'ABF, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico.

In alternativa all'ABF o per le questioni che esulano la sua competenza, il Cliente, anche in assenza di preventivo reclamo alla Banca e prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, può attivare - singolarmente o in forma congiunta con la Banca - una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

In ogni caso, l'istanza di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure precedentemente descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

LEGENDA

Creditore postergante	È il soggetto si obbliga a postergare il soddisfacimento del proprio credito alle ragioni creditorie del terzo beneficiario/Cassa.
Debitore	È il soggetto affidato dalla Cassa del quale, il creditore postergante, garantisce l'adempimento.
Terzo beneficiario	È il soggetto a favore del quale viene postergato il credito da identificarsi con Cassa